


Comuni di
ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO
PORTOMAGGIORE-VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA



comune di
ARGENTA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
L.R. 20/2000

RUE

allegato B

**CRITERI DI INDIRIZZO PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

stesura approvata

Allegato B

Criteri di indirizzo per la quantificazione delle sanzioni amministrative

Redatto dai Settori Tecnici dei Comuni di:

ARGENTA

Arch. Natascia Frasson
Arch. Leonardo Monticelli
Dott. Barbara Peretto

MIGLIARINO

Arch. Antonio Molossi
Geom. Lara Scalambra

OSTELLATO

Geom. Claudia Benini
Geom. Alessandra Piacentini

PORTOMAGGIORE

Ing. Luisa Cesari
Geom. Stefano Trevisani
Geom. Gabriella Romagnoli
Brunella Lombardi

VOGHIERA

Arch. Marco Zanoni
Geom. Massimo Nanetti

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Allegato B

Criteri di indirizzo per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abusi edilizi (DPR n. 380/2001; D.lgs n. 152/2006; D.lgs n. 42/2004; LR 31/2002; LR n. 23/2004) e violazioni alle disposizioni del RUE.

Il RUE, a garanzia dell'esigenza di certezza nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, individua i criteri procedurali per le sanatorie e le modalità di calcolo per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione, nel caso in cui l'abuso risulti sanabile. Determina le sanzioni amministrative da corrispondere per le violazioni alle norme contenute in esso e nei relativi allegati. (1)

Il RUE stabilisce le modalità di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per gli abusi e/o gli accertamenti di conformità, previste dalle norme di cui sopra, che prevedono per determinate fattispecie un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale.

Il RUE, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 36 e 37 del DPR n. 380/2001, fissa in €. 516,00 la sanzione pecuniaria minima per abuso edilizio in tutte le ipotesi previste dal Titolo IV del DPR n. 380/2001, rubricato *"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni"*, interpretando che l'importo determinato ai sensi dell'art. 36 non può essere inferiore a quanto stabilito come sanzione minima per i cosiddetti "abusi minori", ai sensi dell'art. 37 comma 1.

Il presente allegato è composto da n. 7 tabelle.

Nella tabella 1 sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nei procedimenti di accertamento di conformità.

Nelle tabelle 2-3-4 si sono presi in esame gli articoli della normativa statale e regionale che prevedono una sanzione minima e massima e si è provveduto a graduare la sanzione in proporzione alla gravità dall'abuso (*Aumento di valore venale dell'immobile; ritardo sui tempi previsti, ecc.*)

Nella tabella 5 sono state raggruppate le sanzioni più ricorrenti ad infrazioni specifiche previste dal RUE.

Nella tabella 6 sono individuate le sanzioni per violazioni alle disposizioni regolamentari del verde pubblico e privato.

Nelle tabelle 7/1 e 7/2 sono fissati i coefficienti da applicare alle sanzioni amministrative minime previste dall'art. 133 comma 2 del D.lgs 152/2006 – scarichi reflui.

NOTA 1. - Le sanzioni in materia di abusi edilizi e sanatorie sono disciplinate dal DPR n. 380/2001 articoli 33 comma 4; 36 e 37 commi 2 e 4 e dalla Legge regionale n° 23/2004 articoli 10; 16; 17 e 18; L.R. 31/2002 art. 21 comma 5 Certificato di conformità/agibilità; le sanzioni in materia di tutela ambientale dal D.lgs 152/2006 art. 133 (scarichi reflui) e dal D.lgs 42/2004 (sanatoria paesaggistica); per le restanti violazioni al RUE e relativi allegati, le sanzioni saranno irrogate ai sensi dell'art. 3 del *"Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative locali"* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 07/11/2003, ai sensi del D.lgs n.267/00 art.7 bis integrato dalla legge n.3/2003 art.16.

Tabella 1

Criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nei procedimenti di accertamento di conformità

Per i procedimenti in corso, alla data del 23/10/2004, e non ancora conclusi alla data approvazione del presente Regolamento, si rilascia il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'Art. 36 DPR 380/2001	Sanzioni: Art. 36 DPR 380/2001 contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalle delibere di C.C. n. 96/98 e n. 8/2000 e succ. modificazioni e integrazioni.
Per i procedimenti presentati dopo il 23/10/2004, si rilascia il permesso di costruire in sanatoria o la DIA in sanatoria ove prevista ai sensi dell'Art. 17 L.R. 23/04 Accertamento di conformità per abusi realizzati <u>prima del 23/10/2004</u> - Art. 36 DPR 380/2001	Sanzioni: Art. 36 DPR 380/2001 contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalle delibere di C.C. n. 96/98 e n. 8/2000 e succ. modificazioni e integrazioni. Sanzione minima di € 516
Accertamento di conformità per abusi realizzati <u>dopo il 23/10/2004</u> - Art. 17 L.R. 23/04, 3° comma Oblazione per casi di cui alle lett. a) Nell'ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia (lett. a), si rilascia il permesso o la denuncia in sanatoria. Oblazione per casi di cui alla lett. b) Nell'ipotesi di interventi di recupero (lett. b), si rilascia il permesso o la denuncia in sanatoria. Ai soli fini dell'applicazione della presente, rientra nell'ipotesi di intervento di recupero lett. b). anche l'intervento di ristrutturazione che non comporta aumento del carico urbanistico dell'immobile oggetto di sanatoria; le opere interne a singole U.I.; e le modifiche di prospetto.	Sanzioni: Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalle delibere di C.C. n. 96/98 e n. 8/2000 e succ. modificazioni e integrazioni e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000 ; Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalle delibere di C.C. n. 96/98 e n. 8/2000 e succ. modificazioni e integrazioni e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 ;

Tabella 2

Graduazione delle sanzioni in rapporto all'Aumento di valore venale dell'immobile

DPR 380/2001 Art. 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità 516 euro – sanzione minima quando la valutazione della Commissione provinciale relativa all'aumento di valore venale dell'immobile derivante dall'intervento abusivo, sia compreso tra 0 – 5.000 euro 5.164 euro – sanzione massima quando la determinazione sia superiore a 50.000 euro		
Art. 17 L.R. 23/04 , comma 3 lett. c (per i casi non rientranti nella tabella 1) (sanzione minima 500 euro – sanzione massima 5.000 euro) Per i procedimenti presentati dal 23/10/2004 € 500 – sanzione minima quando la valutazione della Commissione provinciale relativa all'aumento di valore venale dell'immobile derivante dall'intervento abusivo, sia compreso tra 0 – 5.000 € € 5.000 – sanzione massima quando la determinazione sia superiore a 50.000 euro		
AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE	Accertamento di conformità oblazione dovuta in euro	
	DPR 380/2001 Articolo 37 comma 4	Legge Regionale 23/2004 Art. 17 comma 3 lett. c
Da €. 0 a € 5.000	€. 516	€. 500
Da €. 5.001 a €. 10.000	€. 1.000	€. 1.000
Da €. 10.001 a €. 20.000	€. 1.500	€. 1.500
Da €. 20.001 a €. 30.000	€. 2.000	€. 2.000
Da €. 30.001 a €. 40.000	€. 3.000	€. 3.000
Da €. 40.001 a €. 50.000	€. 4.000	€. 4.000
Oltre €. 50.000	€. 5.164	€. 5.000

Oltre al pagamento della sanzione è comunque dovuto il contributo di costruzione, laddove previsto, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 31/02.

Tabella 3

Sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004 (DPR 380/2001)

Sanzioni per opere abusive realizzate dopo il 23/10/2004 (L.R. 23/2004)

DPR 380/2001			
SANZIONI per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004			
Fattispecie	Articolo del DPR	Sanzione Pecuniaria	Oblazione
Ristrutturazione edificio in centro storico eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio	art. 33/c. 3 e 4	riduzione in pristino o sanzione da €. 516 a €. 5.164	€. 2.500 per ogni UI
Ristrutturazione edificio in centro storico eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio	art. 33/c. 3 e 4	riduzione in pristino o sanzione da €. 516 a €. 5.164	€. 5.164 per intero edificio
Restauro e risanamento conservativo su immobili tutelati da leggi o da RUE	art. 37/c.2	riduzione in pristino e sanzione da €. 516 a €.10.329	€. 4.000 per ogni UI
Restauro e risanamento conservativo su immobili tutelati da leggi o da RUE	art. 37/c.2	riduzione in pristino e sanzione da €. 516 a €.10.329	€. 8.000 per intero edificio di una UI
Restauro e risanamento conservativo su immobili tutelati da leggi o da RUE	art. 37/c.2	riduzione in pristino e sanzione da €. 516 a €.10.329	€. 10.329 per interi edifici con due o più UI
LEGGE REGIONALE N. 23/2004			
SANZIONI per opere abusive realizzate dopo il 23/10/2004			

Fattispecie	Articolo della LR	Sanzione Pecuniaria	Oblazione
<i>Interventi su immobili vincolati</i>			
interventi realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati D.lgs 42/04 - ex legge 1089/42 vincolo beni culturali	art.10/c.1,	da €. 2.000 a €. 20.000 e trasmissione al Ministero di competenza	Vedi tabella 3/1
interventi realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati dal PSC e dal RUE	art.10/c.2,	riduzione in pristino e sanzione da €. 2.000 a €.20.000	Vedi tabella 3/1
interventi realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati D.lgs 42/04 - ex legge 1497/42 vincolo beni ambientali	art.10/c.3,	da €. 2.000 a €.20.000	Vedi tabella 3/1
<i>sanzioni per altre casistiche</i>			
D.I.A. Tardiva - presentata spontaneamente dopo che i lavori sono iniziati	art.18/c.2	€. 2.000	€. 2.000
D.I.A. per lavori iniziati prima della scadenza dei 30 giorni	art.18/c.2	€. 1.000	€. 1.000
D.I.A. in sanatoria per opere conformi eseguite in assenza di titolo	art.16/c.1	€. 1.000	€. 1.000
Spostamenti planimetrici conformi eseguiti in assenza di titolo	art.16/c.1	€. 1.000	€. 1.000

Tabella 3/1 Art 10 L.R. 23/04 Interventi eseguiti su immobili vincolati

Comma 1 (Vincolo D. Lgs 42/04 – ex L 1089/42) (Paesaggistica)

(1. Lo sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo.)

- a) interventi di manutenzione straordinaria:
 - € 2.500 se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € 4.000 se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € 5.500 se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliari
- b) interventi di restauro e risanamento conservativo:
 - € 4.000 se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € 7.000 se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € 10.000 se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliari
- c) demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile
 - € 2.000 per demolizioni parziali
 - € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con la categoria di intervento assegnata dal PRG all'immobile)
- d) ogni altro intervento (ampliamento con aumento di superficie coperta, ristrutturazione):
 - € 20.000 se non conforme al PRG
 - € 10.000 se conforme al PRG
- e) interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio)
 - fino a 20 cm: € 4.000
 - da 21 a 40 cm: € 9.000
 - da 41 a 100 cm: € 14.000
 - oltre 100 cm: € 20.000

Per casi previsti dal 2° comma (Vincolo di PSC - RUE)

(2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il passaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a restituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Su richiesta motivata dell'interessato presentato a seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata).

- f) interventi di manutenzione straordinaria:
 - € 2.000 se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € 3.000 se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € 4.000 se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliariIndipendentemente dal numero di unità, per i seguenti interventi si applica la sanzione di:
 - € 5.000 installazione di canne fumarie sui prospetti su strada:
 - € 2.000 tinteggiatura:
 - Per gli immobili classificati "Risanamento conservativo tipo A" gli importi di cui sopra sono aumentati di 500 euro.
- g) interventi di restauro e risanamento conservativo:
 - € 3.000 se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € 5.000 se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € 7.000 se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliari
- h) demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile
 - € 2.000 per demolizioni parziali
 - € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con la categoria di intervento assegnata dal PRG all'immobile)
- i) ogni altro intervento (ampliamento con aumento di superficie coperta, ristrutturazione):
 - € 10.000 se non conforme al PRG
 - € 4.000 se conforme al PRG
- j) interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio)
 - fino a 20 cm: € 3.500
 - da 21 a 40 cm: € 8.500
 - da 41 a 100 cm: € 13.500
 - oltre 100 cm: € 18.500

Per i casi previsti dal 3° comma (D. Lgs 42/04 – Vincolo ambientale ex L. 1497/42)

(3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro)

- k) interventi di manutenzione straordinaria:
 - € **2.500** se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € **5.000** se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € **10.000** se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliari
- l) interventi di restauro e risanamento conservativo:
 - € **5.000** se l'intervento coinvolge una unità immobiliare
 - € **10.000** se l'intervento coinvolge fino a tre unità immobiliari
 - € **15.000** se l'intervento coinvolge oltre tre unità immobiliari
- m) ogni altro intervento (ampliamento, ristrutturazione):
 - € **20.000** se non conforme al PRG
 - € **10.000** se conforme al PRG
- n) sopraelevazione: come nel punto e)

Avvertenza: le sanzioni pecuniarie di cui sopra, in quanto punitive delle violazioni alle norme edilizio urbanistiche di tutela dei valori storico – architettonico – testimoniale, si applicano anche nel caso in cui venga presentata domanda di sanatoria per l'ottenimento del titolo edilizio richiesto per l'intervento eseguita.

Tabella 4

Ritardo o mancata presentazione domanda agibilità art. 21 L.R. 31/2002

Fattispecie	Articolo della LR 31/2002	Sanzione Pecuniaria	Oblazione
Il ritardo o la mancata prestazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva	art.21/c.5	da €. 77 a €. 464	Oltre 15 gg. e fino a 60 gg. dalla fine dei lavori. €. 77 per ogni U.I
		da €. 77 a €. 464	Da 61 gg. e fino a 180 gg. dalla fine dei lavori. €. 150 per ogni U.I
		da €. 77 a €. 464	Da 181 gg. e fino a un anno dalla fine dei lavori. €. 464 per ogni U.I

La sanzione si applica per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento.

La sanzione si applica anche nel caso di mancato completamento della documentazione richiesta dall'Ufficio competente, nei termini di tempo fissati dalla richiesta. In tal caso si applica la sanzione massima.

Nei casi di controllo a campione delle domande del certificato di Conformità edilizia, qualora il richiedente, o chi ha la disponibilità dell'immobile, non consenta il sopralluogo di controllo degli Uffici preposti alla data comunicata, senza una adeguata motivazione, impedendo così il completamento della procedura di controllo prevista dalla Legge Regionale 31/02 e recepita dal Regolamento Edilizio, trova applicazione la sanzione massima di **464 euro** e il certificato di conformità non potrà essere attestato o rilasciato. In tali casi se l'interessato vorrà conseguire il Certificato dovrà presentare una nuova domanda di Conformità, corredata da una dichiarazione di collaudo degli impianti eseguiti, eseguito a cura di un tecnico abilitato, estraneo alle esecuzioni e alla direzione lavori nonché una perizia giurata sulla conformità delle opere eseguite al progetto approvato ed il collaudo statico della costruzione eseguita.

Tabella 5

Sanzioni amministrative per violazioni al RUE

Fattispecie	Articolo del RUE	Sanzione Pecuniaria	Oblazione
<i>comunicazione inizio lavori</i>			
Mancata o ritardata comunicazione inizio lavori Permesso di Costruire	art. V.1/c.1	da €. 25 a €. 500	€. 50
comunicazione inizio lavori inesatta o incompleta degli allegati obbligatori	art. V.1/c.2,3,4	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata comunicazione Direttore dei Lavori o della sua variazione	art.V.1/c.2,3	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata comunicazione esecutore dei lavori ed eventuale dichiarazione regolarità contributiva; variazione degli operatori	art.V.1/c.2,3	da €. 25 a €. 500	€. 50
<i>vigilanza durante l'esecuzione delle opere</i>			
mancanza del titolo edilizio e dei disegni approvati/depositati	art.V.2/c.3,	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata esposizione del cartello di cantiere o incompletezza dei dati	art.V.2/c.4	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata adozione delle misure precauzionali di sicurezza nella conduzione del cantiere	art.V.3/c.4	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata autorizzazione di concessione all'occupazione del suolo pubblico	art.V.3/c.8	da €. 25 a €. 500	€. 50
<i>adempimenti fine dei lavori</i>			
mancata comunicazione di fine lavori nei tempi previsti dal titolo abilitativo	art.V.6/c.1	da €. 25 a €. 500	€. 50
Il ritardo o la mancata prestazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e del fascicolo dell'intervento	art.V.6/c.7	da €. 77 a €. 464	vedi tabella 4
<i>sanzioni per altre casistiche</i>			
rimozione ed alterazione della numerazione civica senza autorizzazione	art.VI.20/c.2	da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata presentazione di richiesta e/o ritiro dell'autorizzazione amministrativa	art.IV.27	da €. 25 a €. 500	€. 50
inosservanza di ordinanze emanate a sensi del R.U.E.		da €. 25 a €. 500	€. 50
mancata manutenzione dei fabbricati tale da rappresentare condizioni di scarso decoro	art.VI.8	da €. 25 a €. 500	€. 50
Per ogni altra violazione non indicata nei punti precedenti		da €. 25 a €. 500	€. 50

Tabella 6

Sanzioni per violazioni alle disposizioni dell'allegato E) – Regolamento del Verde Pubblico e Privato

Fattispecie	Articolo dell'Allegato E del RUE	Sanzione Pecuniaria	Oblazione
Abbattimento di alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 40, o piante con più tronchi con almeno uno di essi che presenti una circonferenza di cm. 40 rilevata a m 1,30 dal suolo, o abbattimento di albero in sostituzione senza avere presentato comunicazione all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento. LA SANZIONE VA APPLICATA PER OGNI ALBERO O PIANTA ABBATTUTO/A.	8.3	Sanzione da 150 a 500 €	
Mancata sostituzione di alberi abbattuti secondo quanto indicato nella comunicazione all'Amministrazione.	8.4	Sanzione da 150 a 500 € oltre all'obbligo di reintegrare la pianta abbattuta nella propria area o in area comunale	
Interventi di capitozzatura (taglio che interrompe la gemma apicale) e potature praticate su branche con circonferenza superiore a cm. 30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione. Sanzionato a mente dell'art. 8 comma 3 dell'allegato "E" al RUE.	9.2	Sanzione da 40 a 180 €	
Interventi di potatura di branche e rami di circonferenza superiore a cm. 30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione.	9.3	Sanzione da 40 a 180 €	
Infliggere danneggiamenti che compromettono la vita della pianta. Sanzionato a mente dell'art. 8 comma 3 dell'allegato "E" al RUE.	10.1	Sanzione da 150 a 500 € oltre all'obbligo di reintegrare la pianta compromessa nella propria area o in area comunale	
Utilizzare aree a bosco, a parco e le aree di pertinenza degli alberi per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.	10.2	Sanzione da 150 a 500 €	
Rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature.	10.3	Sanzione da 40 a 180 €	
Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante o asportare il terriccio nelle aree di pertinenza.	10.4	Sanzione da 40 a 180 €	
Affiggere cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale inestensibile.	10.5	Sanzione da 25 a 100 €	
Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e senza osservare, in ogni caso, le distanze previste dall'annesso 1.	10.6	Sanzione da 150 a 500 €	

Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza (salvo casi di pubblica sicurezza).	10.7	Sanzione da 150 a 500 €	
Mancato rispetto dell'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (in caso di abbattimenti si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 8 dell'allegato "E" al RUE).	13.1	Sanzione da 40 a 180 €	
Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, scavi, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, transitare con mezzi pesanti o interrare materiali inerti o di altra natura.	13.2	Sanzione da 150 a 500 €	
Transitare all'interno delle aree di pertinenza senza adottare le opportune cautele e protezioni a salvaguardia delle alberature.	13.3	Sanzione da 40 a 180 €	
Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni originarie.	13.4	Sanzione da 150 a 500 €	
Mancata messa a dimora a regola d'arte delle piante al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.	14.1	Sanzione da 40 a 180 €	
Mancata ottemperanza all'obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.	16.1 e 16.7	Sanzione da 40 a 180 €	
Mancato obbligo, da parte dei proprietari, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.	18	Sanzione da 40 a 180 €	
Abbattimento di alberi di pregio senza autorizzazione, interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni).	19	Sanzione da 150 a 500 €	
È vietato: a-Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico. b-Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare prati. c-Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole. d-Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi. e-Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone. f-Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici. g-Provocare danni a strutture e	21	Sanzione da 25 a 100 €	

<p>infrastrutture.</p> <p>h-Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.</p> <p>i-Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.</p> <p>l-Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate o, in assenza di queste ultime, non provvedere a raccogliere le deiezioni solide.</p> <p>m-L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Tuttavia, quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.</p>			
<p>È vietato:</p> <p>n-Effettuare opere abbattimento, di potatura, di alterazione della chioma o altri interventi relativi ad alberature e piantumazioni di aree verdi pubbliche o di uso pubblico da parte di soggetti privati o pubblici non autorizzati dal Comune.</p>	21	<p>Sanzione da 150 a 500 €</p> <p>oltre all'obbligo di reintegrare la pianta abbattuta o gravemente danneggiata e/o alterata dalle operazioni effettuate.</p>	
<p>Organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative in aree verdi senza preventiva Autorizzazione.</p>	22	Sanzione da 40 a 180 €	
<p>Mancato obbligo:</p> <p>a-di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.</p> <p>b-di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.</p> <p>c-di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.</p>	24	Sanzione da 25 a 100 €	
<p>Incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e canne.</p>	25.1	Sanzione da 40 a 180 €	
<p>Mancato obbligo, da parte dei frontisti, a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere e garantire il regolare flusso delle acque di fossi, scolli o corsi d'acqua in fregio alle strade.</p>	25.2	Sanzione da 25 a 200 €	
<p>Danneggiamento e manutenzione non idonea di siepi e macchioni arbustivi od effettuare interventi che non preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa degli stessi.</p>	26	Sanzione da 40 a 180 €	

Criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative per gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alla normativa vigente

Tabella 7/1

Fattispecie di violazione di scarico domestico non autorizzato, e relativi coefficienti da applicare alla sanzione amministrativa minima prevista dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/2006.

Fattispecie	Articolo 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006	Sanzione minima	coefficiente
Scarico con autorizzazione scaduta confermabile con rinnovo semplice			1
Scarico con autorizzazione scaduta da adeguare			1,1
Scarico mai autorizzato ma autorizzabile senza modifiche			1,2
Scarico mai autorizzato non autorizzabile tal quale			2
Scarico con autorizzazione revocata			2,5
Scarico espressamente non autorizzato per diniego			3

Tabella 7/2

Coefficienti di maggiorazione da applicare ai valori di tabella 7/1.

Fattispecie	Articolo 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006	Sanzione minima	coefficiente
Difficoltà oggettive all'allacciamento in fognatura *			1
Ricettore idoneo limitrofo **			1,5
Abitanti equivalenti < 50			1
Abitanti equivalenti > 50			2
Capacità tecnico-finanziarie del responsabile ***			2